DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 17 giugno 1994, non più in vigore dal 16 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale
Estremi	Decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-in-materia-di-1994/art-3-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it